

a. Die angebliche Verletzung von Art. 10 der tessinischen Kantonsverfassung, und

b. den Einwand der Rechtsverweigerung, den die Rekurrenten in dieser Beziehung gegen die Strafbehörden im Allgemeinen, namentlich aber gegen die Anklagekammer des Kantons Tessin, geltend machen.

Ad a. Art. 10 der tessinischen Verfassung bestimmt: „Niemand darf anders als kraft des Gesetzes verhaftet und verfolgt, Niemand darf seinem natürlichen Richter entzogen werden.“

Rekurrenten erblicken eine Verletzung des Geistes, wenn auch nicht des Buchstabens, von Art. 10 der tessinischen Verfassung darin, daß sie der Jurisdiktion solcher Beamten unterworfen wurden, die, wenn sie auch den regelmäßig gewählten und formell kompetenten Richter vorstellen, jedenfalls nicht als der „natürliche“ Richter im Prozesse angesehen werden können, da sie bei der Sache „betheiligt“ seien; mit andern Worten: es könne der politische Gegner des Beklagten in einem politischen Prozesse nicht der natürliche Richter desselben sein. „Untersuchungsrichter, Staatsanwalt, Anklagekammer seien nun aber aus der Reihe ihrer eifrigsten politischen Gegner genommen und jede Zeile ihrer Schlussanträge, sowie ihrer Rechtschriften beweise, daß einzig die eidgenössischen Geschwornen ein gerechtes Urtheil zu fällen im Stande seien.“

Allein, mag es sich in dieser Richtung verhalten wie immer, das Bundesgericht hat sich mit der Frage, ob die tessinischen Gerichte für eine unparteiische Rechtssprechung genügende Garantien darbieten oder nicht, nicht zu befassen; soweit sich Rekurrenten auf Art. 10 der Kantonsverfassung berufen, ist einzig zu prüfen, ob, abgesehen von dem Entscheide des Gerichtes betreffend Art. 112 der Bundesverfassung, sich dieselben im Kanton selbst vor dem verfassungsmäßigen Richter befinden oder nicht.

An der Hand der tessinischen Verfassung ist nun diese Frage unbedingt zu bejahen. Einmal die Frage der Zulässigkeit der eidgenössischen Klagen verneint, stehen die Rekurrenten vor dem durch die Verfassung und Gesetze des Kantons Tessin aufgestellten Richter. Es ist kein Ausnahmegericht für den Fall ge-

schaffen worden, noch haben sich die politischen Behörden in die Untersuchung gemischt.

Ad b. Die Beschwerde wegen Rechtsverweigerung betreffend, erwähnen die Rekurrenten kein Factum, woraus sich schließen ließe, daß ihnen oder ihren Verteidigern das Gehör verweigert, die Geltendmachung eines gesetzlichen Rechtsmittels nicht gestattet oder einer von ihnen rechtmäßig verlangten Maßregel nicht entsprochen worden sei.

Dagegen ist in Berücksichtigung zu ziehen, daß der Prozeß gegen die Angeklagten noch nicht beendigt, ein Urtheil namentlich noch nicht erfolgt ist. So lange aber die kantonalen Instanzen in der Sache nicht abschließend entschieden haben, ist auch das Bundesgericht nicht im Falle, eine Beschwerde auf Rechtsverweigerung definitiv zu erledigen, und es muß daher den Rekurrenten das Recht gewahrt bleiben, in dieser Richtung auch später noch von dem Rechtsmittel eines Rekurses an das Bundesgericht Gebrauch machen zu können, sofern im Verlaufe des Prozesses von den tessinischen Gerichten verfassungsmäßige Garantien verletzt werden sollten.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

1. Alle drei gegen den Beschluß der tessinischen Anklagekammer vom 30. September 1878 gerichteten Rekurse sind im Sinne der obigen Erwägungen als unbegründet abgewiesen.

2. Dieses Urtheil ist dem Bundesrathe, den Rekurrenten, sowie der Anklagekammer und der Regierung des Kantons Tessin schriftlich mitzutheilen.

101. *Sentenza del 17 Ottobre nella causa Mola e consorti.*

A. Nel giorno di domenica 22 ottobre 1876, i tiratori liberali del distretto di Mendrisio convenivano in Stabio per un esercizio di tiro. Ciascun di loro doveva esplodere i suoi dieci colpi e poteva quindi ritirarsi; di fatti, verso il mezzogiorno, com'è detto nel rapporto del Commissario federale, signor

Bavier, del 28 ottobre, « la maggior parte dei tiratori erano già rientrati alle loro case; » non restavano allo *stand* che gli ultimi iscritti; gli altri si erano dispersi nei caffè e nelle osterie del paese.

Fra mezzogiorno e il tocco, Luigi Catenazzi, di Stabio, conservatore, passava davanti al caffè della Casa, dov'erano appunto alcuni dei tiratori liberali. Era armato di Vetterli, e recavasi verso lo stabilimento Ginella, allo scopo, dice egli, di farvi pulire il fucile da certo Giorgetti. Vedutolo, due dei liberali, Pedroni e Vanini, di Mendrisio, sortivano dal caffè in discorso e tenevangli dietro, a quanto affermano, per osservare dove andasse. Davanti al cancello di casa Ginella, Pedroni, che aveva quasi raggiunto Catenazzi, cadeva sì tosto, colpito da una palla nel collo, ed esalava lo spirito. Autore della di lui morte si ritenne generalmente il Catenazzi, ed anche la Camera di accusa del Cantone Ticino lo ha deferito, come tale, alle Assise, pure ammettendo a favor suo delle circostanze attenuanti. Secondo alcuni testimoni, Vanini avrebbe aizzato contro Catenazzi il suo cane, e Pedroni avrebbe battuto con bastone; altri depongono invece di non aver visto nulla di tutto questo; avere piuttosto il Catenazzi percosso senz'altro colla canna del fucile il Pedroni, non appena questi l'ebbe raggiunto; che Pedroni ha tentato allora colla sua bacchetta di allontanare il fucile, ma che, retrocesso di due passi, Catenazzi, spianata l'arma, gli ha passato la gola da parte a parte con un palla.

Catenazzi rifugiavasi quindi nella casa Ginella, e la nuova della morte di Pedroni essendosi rapidamente sparsa nel paese, un certo numero di tiratori accorreva sul luogo, circondava lo stabilimento e tentava di penetrarvi.

Da entrambe le parti si fece uso delle armi da fuoco, dalla casa Ginella, cioè, sui liberali, e da questi contro la casa, le imposte delle cui finestre erano socchiuse in modo da lasciare soltanto una piccola apertura nel mezzo. Anche sul punto a sapere chi abbia aperto il fuoco, i testimoni sono fra loro contraddicenti.

Fin dai primi colpi caddero, dei radicali, Giovan Battista

*Cattaneo*, di Riva San Vitale, che morì sull'istante, Giovanni *Moresi*, da Mendrisio, che soccombette poco dopo alle sue ferite, e Roberto *Maderni*, da Capolago, che riportò grave offesa ad una spalla.

Fra i tiratori trovavasi il Colonnello Mola, uno dei ricorrenti; messi alla loro testa e assecondato dai Maggiori Induni e Albiseti, egli impartiva le opportune disposizioni.

Nella casa Ginella erano, — al dire della Camera di accusa, — il proprietario Emilio Ginella con la sua famiglia al piano terreno, il fabbro-armaiuolo Giorgetti con Catenazzi al piano superiore. Dal numero dei fucili e da un cappello rinvenuti in questo stesso piano, quando vi si penetrava, i ricorrenti inferiscono che alla fucilata dallo stabilimento devono aver preso parte anche altre persone, e lo stesso proprietario.

Intanto era arrivato da Mendrisio il Commissario di Governo e i rinchiusi nello stabilimento Ginella avevano preso la fuga. Quando poi la Giudicatura di pace, scortata da gendarmi, ebbe fatto aprire lo stabilimento, fu rinvenuto in una delle camere del piano superiore il cadavere del summentovato Giorgetti.

Il Colonnello Mola, sotto il cui comando il commissario di Mendrisio avea posto un certo numero di cittadini e di gendarmi, faceva quindi occupare militarmente lo stabilimento ed organizzava un servizio di sicurezza. D'allora in poi la tranquillità del villaggio non fu più turbata in nessuna guisa.

*B.* Questi fatti avvenivano in un'epoca di grande agitazione politica pel Cantone Ticino; agitazione che durò anche dopo la giornata del 22 ottobre, crescendo sempre d'intensità. Le circostanze principali che vi hanno relazione e poggiano indubitabilmente sul vero si possono riassumere nelle seguenti:

*a) Avvenimenti prima del 22 ottobre 1876.*

Con le nomine del 21 febbraio 1875, la maggioranza del Gran Consiglio ticinese era passata ai « Liberali Conservatori, » che intraprendevano immediatamente una riforma parziale

della Costituzione cantonale, conosciuta dappoi sotto il nome di *Riformetta*.

Ai 20 del successivo novembre, il Gran Consiglio fissava la redazione definitiva del relativo progetto di decreto già stato discusso nel precedente maggio, ma che il Consiglio di Stato nella sua maggioranza tuttora liberale aveva rifiutato di approvare, non contenendo esso il principio della « rappresentanza proporzionale. »

In quella medesima sessione autunnale e precisamente nella tornata del 27 novembre, non ostante l'espresso desiderio del Consiglio federale, che si avesse a soprassedere ad ogni deliberazione in proposito fino a tanto che le Camere federali avessero pronunciato sul Ricorso 12 aprile 1875 dei signori Mordasini e Consorti, si votava un altro progetto di decreto costituzionale soprannominato il *Riformino*, secondo il quale il Gran Consiglio doveva essere nominato in ragione della popolazione di diritto. — Il Consiglio di Stato rifiutava però di nuovo la sua approvazione.

Frattanto l'Assemblea federale, esaminato l'anzidetto ricorso Mordasini e Compagni, dichiarava fuor di vigore l'art. 32 della Costituzione ticinese, a tenor del quale « ogni » circolo nominava tre deputati al Gran Consiglio, » ed invitava il Consiglio federale « a prendere sollecitamente le disposizioni necessarie per far sì che al citato articolo della » Costituzione cantonale ticinese ne venisse sostituito uno » conforme ai principii della Costituzione federale. »

In esecuzione di tale decreto federale, la maggioranza del Gran Consiglio adottava, nella seduta del 6 maggio 1876, un nuovo progetto di riforma costituzionale, in virtù del quale il Gran Consiglio doveva essere nominato « in ragione di popolazione, presa per base quella composta dei Ticinesi attinenti e Confederati domiciliati. »

Alla relativa votazione teneva dietro una formale protesta per parte della minoranza liberale dei deputati, e quindi il rifiuto della maggioranza del Governo di dare esecuzione alle deliberazioni del Potere legislativo, e l'una e l'altro basati sulla considerazione, che « la base di un deputato per

» ogni mille anime di *Ticinesi attinenti e confederati domiciliati* » era del tutto inammissibile, e che « in seguito al giudizio delle Camere federali sul ricorso Mordasini, l'attuale » Gran Consiglio non era più competente ad emanare nessun » decreto in materia costituzionale. »

Dietro invito motivato da parte del Consiglio federale, in data 17 giugno 1876, il Gran Consiglio ordinava tuttavia la votazione popolare sul *riformino* del 6 maggio al 19 novembre 1876, e il Consiglio di Stato dichiarava questa volta di non fare nessuna opposizione alla presa deliberazione.

Ma la votazione popolare non ebbe luogo.

Ai 15 d'ottobre si riunivano a Locarno le Società patriottiche del Cantone Ticino, e mandavano in questo stesso giorno una deputazione al Governo per chiedere :

1° « Che non desse seguito alle risoluzioni del Gran Consiglio incostituzionale, eletto il 21 febbraio 1875 ;

2° « Decretasse immediatamente la convocazione delle assemblee di circolo per l'elezione di un nuovo Gran Consiglio sulla base della popolazione. »

Il Consiglio di Stato pubblicava difatti, ai 19 d'ottobre, un decreto che convocava le assemblee circolari pel 5 novembre, onde procedere alla nomina di un nuovo Gran Consiglio in base alla popolazione « di puro fatto » (domiciliata), ed in ragione di un deputato per ogni 1070 anime.

Codesti fatti sollevarono sì tosto un gran numero di proteste al Consiglio federale e provocarono « tale una agitazione, da far temere in massimo grado per la quiete del » Cantone e il mantenimento dell'ordine costituzionale. » Il Consiglio federale si credette di conseguenza in dovere d'invviare nel Ticino (ai 18 d'ottobre), un suo delegato, nella persona del sig. Consigliere Nazionale Bavier, con l'incarico di riferire sugli avvenimenti, ed invitava due giorni dopo (20 ottobre) il Consiglio di Stato a differire le elezioni al Gran Consiglio; fissate per il 5 novembre, fino a tanto ch'egli avesse pronunciato in merito alla validità del decreto che le ordinava.

Ai 22 d'ottobre succedevano i casi di Stabio.

## b) Dopo il 22 ottobre.

In seguito agli avvenimenti di Stabio riunivansi e s'armavano su varii punti del Cantone uomini d'entrambi i partiti; così a Lugano, a Tesserete, a Sagno, ecc. — La guardia civica di Lugano marciava il 23 ottobre sopra Mendrisio contro i conservatori capitanati da Spinelli; ma questi si erano già disciolti.

Ai 24 d'ottobre il Consiglio federale nominava il signor Bavier in qualità di Commissario e ordinava di picchetto un reggimento turgoviese d'infanteria; — il giorno dopo il Governo ticinese telegrafava — « non fare opposizione pel momento all'invito di sospensione dei comizi. »

Il Colonnello Mola, al quale il Consiglio di Stato aveva nel frattempo affidato il comando delle truppe cantonali, levava, in data 24 stesso ottobre, un certo numero di milizie e marciava il 26 sopra Tesserete, per discioglierli — d'accordo col Commissario federale — i conservatori, che s'erano quivi assembrati in armi; ma anche questi si erano già sbandati.

In quel medesimo giorno si licenziavano le guardie civiche e le milizie fino allora in servizio, sostituendole con due altre compagnie, che venivano poscia congedate sotto l'8 ed il 12 del successivo novembre.

Per completare lo storiato è d'uopo aggiungere, avere il Consiglio federale annullato, con risoluzione 7 novembre; il decreto governativo del 19 ottobre e rinnovato al Consiglio di Stato l'invito, che avesse ad ordinare la votazione popolare sul decreto costituzionale del 6 maggio. In data 24 novembre, e dietro accordo intervenuto fra i partiti, si votava un nuovo progetto di riforma costituzionale, che sanzionava il principio della rappresentanza in ragione della popolazione domiciliata, e veniva approvato dal popolo ticinese nei comizi del 3 dicembre 1876.

C. Aperta subito dopo i fatti di Stabio la relativa inchiesta penale sotto la direzione del Giudice Istruttore sig. Tatti, da Bellinzona, questi rassegnava fin dal 5 aprile 1877 il suo

preavviso, concludente alla messa in accusa di Catenazzi e di sette altre persone gravemente indiziate di aver fatto fuoco dalle finestre di casa Ginella, cioè Emilio ed Angelo Ginella, Castioni, Carcani, il prete Perucchi, Cirillo Pellegrini e Binzoni. Riaperta l'inchiesta sopra istanza del prevenuto Carcani, il signor Tatti riconfermava il 26 aprile il suo preavviso del 5.

Ai 27 di giugno il Procuratore Pubblico, signor Castelli, proponeva l'accusa per il solo Catenazzi e l'abbandono del processo per gli altri sette.

A questo punto le famiglie dei liberali caduti, reputando minacciato il loro diritto di parti civili nel processo, portavano reclamo al Consiglio federale; ma n'erano reiatti con risoluzione del giorno 10 d'agosto.

La Camera di accusa invitava poscia il Giudice Istruttore Tatti a completare gli atti, « avvegnachè fino allora non si » fossero fatte ricerche per iscoprire l'autore della uccisione » di Giorgetti. » — Il 26 ottobre il sig. Tatti chiudeva per la terza volta l'inchiesta, confermandosi nuovamente nel suo primo preavviso. Il Procuratore pubblico avendo fatto, dal canto suo, altrettanto, la Camera di Accusa decretava sotto il 31 stesso ottobre: 1° « Catenazzi viene posto in accusa avanti » il Tribunale delle Assise, siccome prevenuto colpevole di » omicidio volontario, e subordinatamente di omicidio im- » provviso commesso nell'impeto dell'ira sulla persona di » Pedroni Guglielmo; più, siccome autore o complice della » uccisione di Cattaneo, e di lesione personale volontaria a » danno di Moresi e di Maderni; — 2° Pellegrini Cirillo, ecc., » siccome autore o complice della uccisione di Cattaneo e dei » ferimenti riportati da Moresi e Maderni; — 3° Così pure » i fratelli Emilio ed Angelo Ginella; — 4° Bernasconi Au- » gusto, Maggiore Induni, Ambrogio Mola, Luigi Moretti e » Rinaldo Borella vengono posti in accusa ecc. ecc. siccome » colpevoli, autori o complici della uccisione di Andrea Gior- » getti. »

Il 26 febbraio 1878 era il giorno fissato per i pubblici dibattimenti, ma questi non poterono aver luogo, perchè trovan-

dosi i giuri, in conseguenza delle ricuse operate dal Ministero pubblico e da operarsi dai prevenuti conservatori, composto esclusivamente di membri appartenenti al partito conservatore, due degli accusati liberali avevano inoltrato ricorso alla Camera di Cassazione, che lo respinse; poscia perchè un terzo prevenuto di parte liberale, Ambrogio Mola, tornato dalle Americhe, avea domandato la riapertura dell'inchiesta.

Sentito Ambrogio Mola il posdomani, il signor Tatti ne faceva rapporto alla Camera di Accusa fin dal 19 di marzo, — ma quest'ultima, con decreto del 12 aprile 1878, — affidava l'inchiesta ad un altro Istruttore Giudiziario, il signor *Boffa*.

Addì 15 agosto 1878, il signor Boffa proponeva :

1° « Fosse abbandonata l'inchiesta per rispetto ai fratelli » Emilio ed Angelo Ginella, Luigi Catenazzi, Giuseppe Binzoni, Lorenzo Castioni, Don Gaetano Perucchi, Felice Carcani, Cirillo Pellegrini e Consigliere Erennio Spinelli, e » revocato quindi il decreto d'arresto a carico di detto Catenazzi. »

2° « Fossero deferiti al Tribunale delle Assise e decretati » d'arresto durante l'istruzione ed il compimento del processo i seguenti : Colonnello Mola, segretario Albisetti, Giuseppe Vanini, Aristide Gusberti, Maggiore Induni, Ambrogio Mola, Luigi Moretti, Francesco Perucchi, Rinaldo Borella, Augusto Bernasconi, Gottardo Pellegrini e Roberto Maderni. »

3° « Subordinatamente, fosse pure abbandonata l'inchiesta » per codeste persone compromesse, qualora il Delegato » Bavier avesse proclamato il condono anche pei Rivoluzionari di Stabio. »

Dopo aver proposto ed ottenuto che venissero costituiti e sentiti nei loro mezzi difensivi gl'indiziati : Colonnello Mola, Segretario Albisetti, Maggiore Induni, Aristide Gusberti e Luigi Moretti, — il Procuratore Pubblico Castelli, non ostante l'Istruttore Giudiziario Boffa insistesse nel suo preavviso, sosteneva, con atto 24 settembre, l'accusa a danno di Catenazzi per una parte, e del Colonnello Mola, di Augusto Bernasconi, Induni, Ambrogio Mola, Moretti e Gusberti per l'altra parte.

E finalmente, sotto la data del 30 settembre 1878, la Camera di Accusa decretava :

1° « *Catenazzi* Luigi, di Agostino, da Stabio, d'anni 33, » farmacista, nubile, viene posto in accusa avanti il Tribunale » delle Assise da convocarsi in Stabio, siccome prevenuto » colpevole autore dell'omicidio improvviso sulla persona di » Pedroni Guglielmo in linea principale, ed in linea subordinata siccome colpevole dell'omicidio stesso per eccesso » di difesa; più, siccome autore o complice della uccisione » di Cattaneo Giovan Battista e delle lesioni personali riportate da Maderni Roberto e Moresi Giovanni, commesse per » eccesso di legittima difesa ; »

2° « *Mola* Pietro, fu Giuseppe, da Coldrerio, d'anni 46, » avvocato, nubile ; *Bernasconi* Augusto, fu Luigi, da Mendrisio, d'anni 24, nubile, orologiaio ; *Induni* Tommaso, fu Stefano, da Stabio, d'anni 64, ammogliato, con prole, ricevitore nelle finanze federali, a Brissago ; *Mola* Ambrogio, fu Giuseppe, di Stabio, d'anni 21, nubile, scultore ; *Moretti* Luigi, di Luigi, pure di Stabio, d'anni 21, nubile, maestro, » e *Gusberti* Aristide, fu Giuseppe, pure di Stabio, d'anni 37, » ammogliato, con figli, farmacista, — vengono pure posti in » accusa avanti lo stesso Tribunale delle Assise, siccome » prevenuti autori o complici dell'omicidio volontario nella » persona di Giorgetti Andrea, non che siccome autori o » complici di tentato o mancato omicidio a danno dei membri della famiglia Ginella e delle altre persone che in quella » circostanza si trovavano nello stabilimento Ginella. Fatti » tutti seguiti in Stabio il 22 ottobre 1876. »

3° « Il processo è abbandonato per riguardo a *Spinelli* » Erennio, *Ginella* fratelli, *Borella* Rinaldo, *Maderni* Roberto, *Carcani* Felice, *Perucchi* Don Gaetano, *Binzoni* Giuseppe, *Castioni* Lorenzo, *Pellegrini* Gottardo, *Pellegrini* Cirillo, *Perucchi* Francesco, *Vanini* Giuseppe, *Albisetti* Pietro, *Vela* padre e figlio, *Moretti* Carlo e *Valli* Giuseppe. »

D. Egli si è precisamente contro questo Decreto che sono

diretti i tre Ricorsi presentati al Tribunale federale, i quali formano l'oggetto dell'attuale vertenza. In essi i reclamanti hanno preso le conclusioni che seguono :

a) *I signori Gusberti, Induni, Ambrogio Mola, Moretti e Bernasconi :*

1° « Sia il processo pei fatti di Stabio e relativi, successi » nel Cantone Ticino nell'ottobre 1876, ritenuto di compe- » tenza federale, giusta le disposizioni dell'art. 32, N° 3, della » Legge federale sulla organizzazione giudiziaria federale » 27 giugno 1874, e del relativo Codice penale federale.

2° « Indipendentemente da ciò, sia annullato per causa di » denegata giustizia il decreto della Camera di Accusa del » Cantone Ticino 30 settembre 1878, ed il relativo processo, » con cui i Petenti sono posti in accusa avanti il Tribunale » delle Assise, ecc., » come qui sopra è detto.

b) *Il signor Colonnello Mola :*

1° « Sia annullato, giusta le disposizioni della Legge fe- » derale 27 agosto 1851 sull'Amministrazione della giustizia » penale per le truppe federali, combinate con quelle del- » l'art. 10 della Costituzione cantonale ticinese, dell'art. 32, » N° 3 della succitata Legge organica giudiziaria federale, e » degli art. 112, 3° e 113, 3° della Costituzione federale, — » il decreto 30 settembre 1878 della Camera di Accusa del » Cantone Ticino, ed il relativo processo, con cui il petente » venne posto in accusa avanti il Tribunale delle Assise, ecc.

2° « Sia riservato al petente il diritto di ripetere dallo Stato » del Cantone Ticino, o d'altri che di ragione, l'importo dei » danni ed interessi derivati e derivabili dall'illegale ed in- » costituzionale decreto di cui sopra della Camera di Ac- » cusa. »

c) *Le Parti civili, ossia i signori Roberto Maderni, Da- vide Pedroni, Giuseppe Cattaneo e la signora vedova Moresi:*

1° « Piaccia al Tribunale federale di annullare l'operato in » genere dell'Istruttore giudiziario Boffa, del Procuratore

» pubblico Castelli e della Camera di Accusa, specialmente i » decreti di quest'ultima, per titolo di violazione di legge e » di denegata giustizia.

2° « Sia ordinato, in via provvisoria, alla Camera crimi- » nale la sospensione del dibattimento e della convocazione » delle Assise, richiamando frattanto d'ufficio tutti gli atti » del processo di Stabio. »

*E.* Con suo Ufficio del 16 ottobre 1878 il Giudice federale delegato alla istruzione della vertenza dipendente da tutti e tre i ricorsi invitava la Camera di Accusa a volersi pronun- ciare partitamente sulla domanda provvisoria di sospensione dei dibattimenti, e le fissava a tal uopo un termine fino al giorno 21 stesso ottobre. Nessuna risposta essendo pervenuta in atti entro questo termine, la Presidenza del Tribunale federale significava, addì 26 ottobre, alle due Camere, Crimi- nale e di Accusa, del Cantone Ticino, che essa considerava la detta sospensione di ogni procedura cantonale in merito ai fatti di Stabio, fino a tanto che il Tribunale federale avesse pronunciato sui ricorsi Mola e consorti, siccome un fatto com- piuto.

*F.* Le ragioni sulle quali i reclamanti basano le loro con- clusioni si riassumono per sommi capi nelle seguenti :

1° « I fatti di Stabio appartengono alla categoria dei cri- mini o delitti *politici*.

Il partito ultramontano ticinese s'era preparato ad op- porre resistenza al decreto del Consiglio di Stato, che fissava addì 5 del successivo novembre la rinnovazione del Gran Con- siglio. I Catenazzi, i Ginella, i Giorgetti erano i soldati di questo esercito ; i loro fucili erano caricati per « la buona causa. » Un accidente imprevisto ha forse precipitato il conflitto, ma il fatto sta ed è che la scena di Stabio offre da un capo all'altro un carattere politico, e si rannoda con istret- tissimo legame ad un movimento generale, il cui fine si era di porre ostacolo alla esecuzione di un ordine emanato dal- l'autorità, o di procurare il trionfo del proprio partito.

Questo carattere politico degli avvenimenti di Stabio fu, d'altronde, riconosciuto, e a più riprese affermato, dalle persone stesse che rappresentarono una notevole parte nei torbidi del 1876, a qualunque partito appartenessero.

2° » In presenza e a causa di questi reati politici, il Consiglio federale tenne una seduta straordinaria, investì il suo delegato della missione e degli attributi di un *Commissario* federale, poi ordinò di picchetto il reggimento Zollikofer. Questo fatto potrebb'essere considerato come sufficiente per dare all'intervento il carattere *armato*, perchè prova essersi effettivamente prese delle misure di esecuzione militare. Ma le misure militari necessitate dai torbidi del Ticino non si limitarono a questa messa di picchetto, imperocchè furono effettivamente chiamati in servizio una compagnia di carabinieri e quasi tutto il battaglione 94, delle quali truppe il Commissario federale riconosce egli medesimo di aver disposto per il mantenimento dell'ordine, impartendo le relative disposizioni al loro comandante, il Colonnello Mola, e facendo uso a tal uopo dei poteri espressamente conferitigli, con ufficio 28 ottobre 1876, dal Presidente del Consiglio federale. E poco importa, del resto, la circostanza che le truppe in servizio fossero *ticinesi*, perchè le medesime sono truppe *federali*, come quelle di tutti gli altri Cantoni, — e perchè dal momento che la Confederazione fa eseguire la sua volontà « *manu militari* », vi ha incontestabilmente intervento *armato*, qualunque sia l'intermediario di cui s'è servito il potere federale: si sono scelte truppe ticinesi, ha detto, ne' suoi rapporti, il sig. Bavier, perchè il reggimento turgoviese sarebbe giunto troppo tardi.

Ci fu dunque un vero *intervento federale armato*.

3° » Di fronte a tali circostanze, è il Tribunale federale che, col concorso di giurati, deve giudicare in materia, a termini degli art. 112 N° 3 della Costituzione federale, e 32 N° 3 della Legge organica giudiziaria federale; conseguentemente, il querelato decreto della Camera di Accusa del Cantone Ticino che deferisce essi ricorrenti al Tribunale delle Assise *cantonali* offende le disposizioni della Costituzione federale.

4° » La partigianeria e la passione politica di alcuni dei funzionari ticinesi che hanno figurato in questo processo, specialmente la parte sostenutavi dall'Istruttore giudiziario Boffa, e dal Procuratore pubblico Castelli, e gli atti della Camera d'Accusa, motivano il ricorso di diritto pubblico presentato al Tribunale federale in pari tempo che si invocano le Assise federali, ma a titolo puramente *sussidiario*. L'art. 10 della Costituzione ticinese che dice: « Nessuno può essere sottratto al giudice naturale; » è violato, se non nella lettera, almeno nello spirito, perocchè l'avversario politico non può essere il giudice *naturale* in un processo politico, esso vi è anzi « *parte interessata*. »

5° » Lo stesso art. 10 della Costituzione ticinese dispone eziandio che « *nessuno può essere arrestato nè processato che in virtù della legge*. »

I seguenti riflessi provano invece, che si è violata a riguardo degli'Istanti la legge, e perpetrato di conseguenza a loro danno un vero diniego di giustizia;

a) » La Camera di Accusa ha prosciolto da ogni procedimento tutti coloro che ai 22 d'ottobre 1876 si trovavano nello stabilimento Ginella, e segnatamente i fratelli Ginella e Cirillo Pellegrini, che altro decreto della stessa Camera avea già messo in accusa, e contro i quali stanno varie significantissime risultanze dell'Inchiesta;

b) » Mantenendo l'accusa contro il solo Catenazzi, essa Camera si è abusivamente arbitrata di ammettere a di lui favore delle circostanze attenuanti, qualificando il suo delitto di « uccisione improvvisa commessa per eccesso di legittima difesa; » mentre la legge vuole che tale qualificazione sia riservata al giudizio dei Giurati;

c) » Le autorità ticinesi hanno, in una parola, sostituito gl'innocenti ai colpevoli, e ciò solo per motivi di vera partigianeria politica; esse hanno anzi accordato al solo prevenuto di parte conservatrice la libertà provvisoria senza cauzione, con grave pregiudizio per i diritti di risarcimento delle parti civili;

d) » La Camera di Accusa ha, senza alcun legittimo motivo,

e nel mentre anzi veniva imperiosamente comandato, per la regolarità della procedura e per la scoperta della verità, che fosse affidato allo stesso Istruttore giudiziario Tatti, il quale da un anno e mezzo ne era in possesso, sottratto al medesimo il completamento dell'inchiesta, per consegnarlo ad un Istruttore provvisorio e nuovo, il sig. Boffa, il quale, avendo avuto in quei fatti ed avvenimenti una parte principale e diretta, ha dato agli atti da lui intrapresi un indirizzo esclusivamente politico e partigiano.

e) » L'insieme dell'operato dei sigg. Boffa e Castelli e della Camera di Accusa ha recato dannosissime conseguenze alle parti civili, per la ragione che le medesime sono ora costrette a limitare in giudizio la loro azione, per i gravi danni patiti, contro di un solo imputato, ed anche questi già per due terzi assolto; quando invece per rispetto al solo conservatore ucciso (il Giorgetti) vengono posti in istato d'accusa non meno di sei liberali, senza veruna circostanza attenuante.

6° Nel suo particolare ricorso il Colonnello Mola sostiene: « essersi trovato nella giornata del 22 ottobre 1876 *in servizio militare* ed avere agito fin dai primordii dei fatti di Stabio in qualità di *militare*; essere quindi applicabili a suo riguardo gli art. 1°, 205 e relativi della Legge penale militare federale, e dover egli essere giudicato dal suo solo giudice naturale, il Tribunale *militare*. Egli appoggia il suo dire a due certificati, uno del Commissario di Governo in Mendrisio, che dichiara « aver affidato al Colonnello Mola il comando della forza » armata per il ristabilimento dell'ordine, appena seppa dell'incominciamento dei fatti di Stabio, » l'altro del Commissario di guerra cantonale, che afferma « risultare dal controllo » di paga dello stato maggiore in servizio durante gli armamenti straordinari nel Ticino nel 1876, che il tenente colonnello Mola figura in servizio come comandante dei diversi » corpi dal giorno 22 ottobre al 12 novembre inclusivamente. »

G. A tutti questi argomenti di fatto e di diritto la Camera di Accusa ed il Consiglio di Stato del Cantone Ticino oppongono essenzialmente le eccezioni ed obiezioni che seguono:

1° Sopra ricorso 19 giugno 1877 di Davide Pedroni e Compagni, il Consiglio federale ebbe già a dichiarare che l'art. 112 N° 3 della Costituzione federale non aveva nessun rapporto coi fatti che formano l'oggetto del processo di Stabio; ora quel giudizio non aveva la sua base sopra considerazioni personali ai ricorrenti, ma colpiva la natura giuridica del fatto in relazione all'art. 112 N° 3 della Costituzione federale, riprodotto nell'art. 32 N° 3 della Legge giudiziaria federale; quel giudizio non venne appellato; esso è dunque passato in *cosa giudicata*.

2° L'art. 59 b della Legge sulla organizzazione giudiziaria federale esige che i ricorsi al Tribunale federale contro le decisioni di un'Autorità cantonale siano inoltrati entro 60 giorni a partire dalla decisione querelata. Gli accusati Bernasconi, Induni, Moretti e Ambrogio Mola *sono troppo tardi per ricorrere*, poichè furono già posti in accusa con decreto 31 ottobre 1877, confermato il 10 dicembre susseguente e non alterato in nessuna guisa, a riguardo loro, dal decreto del 30 settembre 1878.

3° Fra tutti i ricorrenti uno solo ha eccepito, durante l'Istruttoria del processo, la competenza delle autorità giudiziarie cantonali, il Colonnello Mola, ed anche questi si è limitato a far registrare una riserva contro la competenza cantonale, motivandola unicamente all'asserta applicabilità della Legge penale militare. Ora è regola comune di diritto che la eccezione di incompetenza si propone in linea preliminare, e si ritiene avervi rinunciato chi passa ad atti successivi avanti l'Autorità che si vorrebbe eccepire; precisamente come hanno fatto i ricorrenti. In ogni caso poi, il Tribunale federale non può nè deve pronunciare il suo giudizio sui ricorsi, prima che sugli stessi abbiano pronunciato la Camera Criminale ed, eventualmente, la Camera di Cassazione, dopo sentiti in pubblico dibattimento il Ministero Pubblico, i prevenuti e tutte le Parti interessate.

4° Venendo quindi al merito della contestazione, le Parti convenute asseriscono:

a) *Non si tratta punto in concreto di crimini o delitti*

*politici*. Non è provato, infatti, che da parte dei radicali si mirasse in quel giorno a sovvertire l'ordine costituzionale, ad impedire il funzionamento dell'autorità, o l'esecuzione dei suoi ordini; non è provato che quel tiro, che l'inseguimento di Catenazzi per opera di Pedroni e Vanini, siano avvenuti, a caso pensato, predisposto, e dietro un complotto, chè anzi tutti gli imputati che parteciparono al tiro hanno sostenuto che essi avevano le intenzioni le più pacifiche, e non volevano fare niente di quanto sopra. Che poi Catenazzi, Ginella, ecc. non volessero tentare alcun atto di rivolta, si eruisce da ciò: 1° che, pendendo i ricorsi a Berna contro le risoluzioni governative del 15 e 19 ottobre ed essendo state anzi queste ultime provvisoriamente sospese nei loro effetti, tale rivolta avrebbe mancato di scopo; 2° che i liberali-conservatori non avrebbero mai scelto come campo della loro azione criminosa il distretto di Mendrisio, dov'erano deboli, nè soprattutto il comune di Stabio, e il giorno in cui gli avversarii vi tenevano un tiro; 3° che non si sarebbe affidato ai soli Catenazzi, Ginella, ecc., un sì grave, difficile e pericoloso incarico, non essendo, del resto, supponibile che il sig. Ginella avrebbe voluto con sé il sacrificio della famiglia, che teneva seco nello stabilimento al momento dell'attacco. — L'avvenimento di Stabio ha semplicemente avuto la sua origine nel tristo caso di una impreveduta uccisione, le cui conseguenze portano parimenti l'impronta di delitti ordinarii soggetti alle sanzioni del comune diritto penale. Tale fu anche l'opinione di tutti i funzionari appartenenti al partito liberale, che hanno avuto ingerenza nella compilazione del processo.

b) Manca realmente anche il secondo estremo di cui all'art. 112 N° 3 della Costituzione federale; anzitutto perchè i fatti di Stabio non furono per se stessi *causa o conseguenza di disordini*, ma hanno avuto il loro esaurimento il 22 ottobre, e rimasero isolati; poi, perchè *manco assolutamente l'intervento federale armato*. Quest'ultimo dev'essere effettivo, materiale, e non può consistere in una mera misura precauzionale, che si risolve in un ordine puro e semplice, come è la ordinazione di *picchetto*. Le milizie ticinesi

non si possono ritenere come state in servizio federale, perchè non chiamate dall'Autorità federale, non figuranti sopra una *situazione* di truppe in servizio federale, e pagate affatto *cantonalmente*. Nè vale il dire che il Commissario federale sig. Bavier era in relazione col Colonnello Mola, imperocchè se anche gli avesse impartito degli ordini, lo poteva fare nell'esercizio de' suoi incumbenti, senza che per questo le milizie cessassero di essere in servizio *cantonale*. Il sig. Bavier s'è anzi rallegrato di aver potuto escire dalle gravi difficoltà della situazione senza tirare sul Cantone il disdoro e la spesa dell'intervento armato federale.

5° *L'art. 10 della Costituzione ticinese* ha il suo fondamento nel grande principio della divisione dei poteri; con esso il legislatore ha voluto che non vi fossero nè *magistrati* nè *procedimenti eccezionali* in materia giudiziaria e specialmente in materia penale, e che la libertà dei cittadini fosse sottratta al potere politico ed affidata *esclusivamente* al giudiziario. Ora il querelato decreto 30 settembre 1878 della Camera di Accusa non viola punto codesti diritti e queste prescrizioni costituzionali; il processo di Stabio venne fatto in virtù e a termini della Legge cantonale vigente di procedura penale; è stato costruito sopra ordinanze regolari e comuni emanate dal potere e dalle autorità competenti, e fu diretto dai magistrati giudiziarii ordinarii designati dalla legge ed eletti secondo le forme costituzionali.

L'opinione politica del magistrato non basta a costituire da sola un titolo di ricusa.

6° Non regge neppure l'accusa di *denegata giustizia* e di pretesa *partigianeria politica* che si vorrebbe desumere, fra altro, dall'essersi ammesso nel decreto della Camera di Accusa delle circostanze attenuanti a favore dell'imputato Catenazzi. Quel decreto ha qualificato il reato quale il caso emergeva dall'inchiesta e ciò per ambedue le parti, avendo colla citazione dell'art. 295, § 1° del codice penale stabilito, a riguardo anche dei ricorrenti, la circostanza *dell'impeto dell'ira*, e a riguardo di Catenazzi, l'applicabilità degli art. 295 e 293, § 2°. L'art. 50 della procedura penale vuole, del resto, alla lettera

d, che si indichino gli articoli della Legge che puniscono il fatto incriminato. Ci fossero però anche state erronee applicazioni o interpretazioni di legge, o delle irregolarità di procedura, l'intervento del Tribunale federale non sarebbe mai ammissibile, se non in aperta violazione degli articoli 10, 22, 4, 6 e 8 della Costituzione ticinese, della Legge organica giudiziaria del 6 giugno 1855 e della procedura penale dell'8 dicembre 1855.

7° Il Colonnello Mola dice cosa inveritiera, asserendo che era investito di un comando militare conferitogli dalla competente autorità, quando avvennero in Stabio i fatti luttuosi, oggetto dell'inchiesta e del querelato Decreto. Non è neppure supponibile che alcuna autorità volesse pensare a conferire tale comando prima che il conflitto, il quale durò brevissimo tempo, fosse avvenuto. Oltracciò, è fuori di dubbio che la morte del Pedroni avvenne tra il mezzogiorno e la una pomeridiana, che tra questo fatto e lo scambio delle fucilate contro e dallo stabilimento Ginella passò un'intervallo di mezz'ora o tre quarti d'ora, e che non più tardi delle due, il conflitto era finito. Fino a quest'ora però il Colonnello Mola non aveva ricevuto il comando della forza nè dal Governo, nè dal Commissario di Mendrisio. Questi non era sul luogo del conflitto, bensì a Mendrisio, e non può dunque aver impartito alcun ordine verbale durante il medesimo; com'è pure impossibile che siavi giunto innanzi la fine del conflitto. Lo stesso giorno, 22 ottobre, alle ore due e cinque minuti pomeridiane, egli telegrafava da Mendrisio al Governo per dargli notizia del conflitto. Da due altri dispacci al Governo ed al suo Presidente risulta poi in modo certo che la messa a disposizione del Colonnello Mola della *gendarmaria* e dei *patrioti* è avvenuta fra le tre e le cinque pomeridiane. Stesse anche diversamente la cosa, il giorno 22 ottobre non essendovi nè a Stabio nè altrove truppe in servizio militare cantonale nè federale, il Colonnello Mola avrebbe operato nè più nè meno che come un agente, un funzionario di polizia, i quali sono sottoposti al diritto comune (vedansi gli art. 103, 107, 129 e 134 del Codice penale cantonale).

H. Chiusa la procedura preparatoria, il Tribunale federale decideva, addì 27 giugno ultimo scorso, di comunicare tutti gli atti di Causa al Consiglio federale, affine di offrirgli occasione di esaminare, se non fosse il caso di prendere da parte sua una Risoluzione in materia a sensi dell'art. 4 della Legge 27 agosto 1851 di procedura penale federale. (« In caso di delitti politici non può essere introdotta azione penale, se non previa decisione del Consiglio federale. »)

Accompagnava tale decreto una lettera esplicativa della Presidenza del Tribunale, nella quale facevasi allusione alla quistione pregiudiziale della competenza.

I. Con suo ufficio 5 agosto 1879 il Consiglio federale risponde:

« In quanto riguarda la prima questione che ci fate, ci permettiamo di rammentarvi, che subito dopo gli avvenimenti di Stabio, quantunque fossimo bastevolmente edotti dai rapporti del nostro delegato e Commissario d'allora, il sig. Bavier, pure non abbiám creduto di dover introdurre azione penale a sensi della Legge di procedura federale, e che anzi le stesse parti interessate hanno con noi lasciato nelle mani delle autorità e dei tribunali ticinesi l'inchiesta e la procedura in genere sui delitti perpetrati a Stabio.

» A due riprese poi ci siamo esplicitamente rifiutati a tradurre la vertenza di Stabio davanti alle Assise federali: dapprima, cioè, con decreto 10 agosto 1877, dietro ricorso presentato da *Davide Pedroni* e *Compagni*; poscia, addì 24 settembre 1878, in risposta e ad evasione di una missiva del signor Colonnello Mola, trasmessaci ai 17 di settembre 1878 dal già Commissario federale, signor Bavier.

» Nè avremmo del presente alcun fondato motivo per cui doverci dipartire da cosiffatto punto di vista, massime se si consideri il lungo spazio di tempo trascorso dopo quegli avvenimenti e la circostanza dell'aver intanto la magistratura ticinese continuato, ineccepita, a funzionare, e pronunciato anzi una vera sentenza giudiziaria, quale si è il decreto di deferimento 30 settembre 1878 della Camera di Accusa.

» Per ciò che riflette, in seconda linea, la quistione pre-  
 » giudiziale della *competenza*, non ci torna difficile il dichia-  
 » rare che, a modo nostro di vedere, il relativo giudizio  
 » rientra ne' limiti delle vostre attribuzioni. A tale effetto  
 » chiameremo l'attenzione delle SS. VV. sui fatti che seguono:  
 » Le autorità ticinesi hanno, in merito alle uccisioni e ai  
 » ferimenti di Stabio del 22 ottobre 1876, introdotto formale  
 » azione penale e condotta a fine la procedura preliminare.  
 » Con decreto 30 settembre 1878 la Camera d'Accusa dichiara  
 » in istato d'accusa, a motivo degli anzidetti reati, un certo  
 » numero di persone e le deferisce al Tribunale cantonale  
 » delle Assise. Contro tale decreto interpone ricorso una  
 » parte dei prevenuti (Colonnello Mola e Compagni), dicendo  
 » che i crimini o delitti onde sono accusati rivestono un ca-  
 » rattere politico e soddisfanno eziandio agli altri requisiti  
 » richiesti dall'art. 112 N° 3 della Costituzione federale; che  
 » essi devono di conseguenza venir giudicati, a termini di  
 » questo dispositivo costituzionale, dalle Assise federali, e che  
 » il deferimento dei reclamanti al Tribunale penale canto-  
 » nale, sottraendoli al loro giudice costituzionale, viola l'ar-  
 » ticolo 58 della Costituzione federale.

» Ora, simile gravame rientra, in virtù degli art. 113  
 » N° 3 della Costituzione federale e 59, lettera *a* della Legge  
 » sulla organizzazione giudiziaria federale, nella competenza  
 » del Tribunale federale, perchè si manifesta come un ricorso  
 » riguardante violazione di diritti costituzionali dei cittadini.  
 » Le SS. VV. sembrano essere in dubbio circa la quistione  
 » a vedere, se le attribuzioni che conferisce a codesta Corte  
 » l'art. 112 della Costituzione federale in materia penale,  
 » possano essere considerate a un tempo quale un diritto,  
 » una garanzia costituzionale dei cittadini. Noi non dividiamo  
 » punto siffatto scrupolo, avvegnachè si tratti di un foro che  
 » la *Costituzione* medesima ha tassativamente instituito.

*Premesse in linea di fatto e di diritto le seguenti conside-  
 razioni:*

*Sulla questione pregiudiziale della competenza del Tribu-  
 nale federale;*

Gli articoli 113 della Costituzione federale e 59 della Legge  
 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale  
 dispongono: « *Il Tribunale federale giudica sui ricorsi di*  
 » *privati riguardanti violazione di quei diritti che lor sono*  
 » *garantiti o dalla Costituzione federale e dalle leggi federali*  
 » *relative alla sua esecuzione, o dalla Costituzione del loro*  
 » *Cantone.* »

La Costituzione federale (art. 112) e la ridetta Legge orga-  
 nica giudiziaria federale (§ 32) attribuiscono a questa Corte,  
 o rispettivamente alle Assise federali, la giurisdizione in ma-  
 teria penale — « *sui crimini e delitti politici che sono causa*  
 » *o conseguenza di torbidi tali per cui diventa necessario un*  
 » *intervento armato federale.* »

Ora, i ricorrenti pretendono che il querelato decreto della  
 Camera di Accusa del Cantone Ticino porta offesa a queste  
 disposizioni, così come a quella dell'art. 58 della ripetuta Co-  
 stituzione federale, a tenor della quale — « *nessuno può essere*  
 » *sottratto al suo giudice costituzionale,* » — avvegnachè loro  
 giudice costituzionale non siano i Tribunali ticinesi, ma sib-  
 bene — a sensi del già citato art. 112 della Costituzione fe-  
 derale — le Assise *federali*.

Codesto art. 112 garantisce manifestamente ad ogni cit-  
 tadino il diritto d'invocare la giurisdizione federale; in altre  
 parole, esso istituisce e gli assegna un determinato foro.  
 Credono quindi i ricorrenti di essere, siccome affermano, in  
 questo loro diritto pregiudicati, e il Tribunale federale ha —  
 di fronte al § 59 della Legge organico-giudiziaria — la mis-  
 sione ed il dovere di esaminare e decidere se i loro gravami  
 siano fondati o meno. — Non si tratta in concreto che di  
 vegliare all'osservanza di una garanzia costituzionale suffra-  
 gata dal disposto dell'art. 58 della Costituzione federale più  
 sopra mentovato.

*Sulla eccezione di preclusione.*

I prevenuti Bernasconi, Induni, Ambrogio Mola e Moretti  
 sono già stati posti in accusa, per i fatti di Stabio, il 31 ot-  
 tobre 1877; gli altri due, Colonnello Mola e Gusberti, non lo

furono invece che col decreto del 30 settembre 1878. Relativamente a questi due non si può quindi prendere come punto di partenza che l'ultima data, e siccome dalla medesima all'inoltro del ricorso non è punto decorso il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 59 della invocata Legge organico-giudiziaria, così è certo che a riguardo loro non può farsi parola di preclusione veruna.

Ma la data del primo decreto d'accusa (31 ottobre 1877) non può servire di norma per ciò che riguarda gli altri quattro imputati: la Camera di Accusa ha difatti nel corso della procedura emanato a più riprese dei decreti di deferimento alle Assise, mutando in ciascuno di essi le conclusioni dei precedenti: avvennero eziandio nel frattempo ripetuti completamenti di atti e variazioni nel personale dell'istruttoria; di guisa che, nel dubbio, nessuna decisione veramente concludente e definitiva *per tutti e singoli gli accusati* può dirsi prima del 30 settembre 1878 intervenuta. Da quest'ultima epoca soltanto dovrà dunque computarsi il fatale dei sessanta giorni anche per ciò che riflette i signori Bernasconi, Induni, Ambrogio Mola e Moretti.

#### *Sulla eccezione della cosa giudicata.*

Parimenti inattendibile è la seconda eccezione d'ordine che muove la Camera di Accusa e che consiste a dire — che il Consiglio federale ha già deciso nel 1877 la quistione di cui si tratta, respingendo un ricorso presentatogli in materia dalle parti civili.

La eccezione della *res judicata*, è di sua natura un istituto del diritto privato, ma quando anche la si dovesse ammettere in contestazioni d'ordine *pubblico*, essa non troverebbe nessun riscontro né nell'ordine né nel merito del caso di cui si tratta.

È ben vero che, deliberando sul ricorso Pedroni e consorti, del 19 giugno 1877, il Consiglio federale ha dichiarato essere sua opinione, che tra i fatti di Stabio ed il disposto dell'art. 112 della Costituzione federale non corra alcun rapporto; ma è vero altresì che in quell'epoca il Consiglio fede-

rale non era punto chiamato a pronunciare fra le medesime parti in lite, nè a risolvere la stessa controversia. La quistione allora sottoposta alla sua disamina si riduceva a sapere — quali misure si dovessero prendere a sensi dell'art. 4 del Codice penale federale, — e non già se un determinato decreto della Camera di Accusa, la quale, del resto, non si era per anco pronunciata, avesse per avventura violato un diritto costituzionale degli attuali reclamanti. Ora, la cognizione di quest'ultimo punto di contestazione rientra, a termini del § 59 della Legge federale organico-giudiziaria, onninamente nella sfera delle competenze del Tribunale federale.

#### *Sul Merito.*

La prima e principal quistione che si affaccia, *nel merito*, alla apprezzazione di questa Corte, si riassume a vedere se le persone deferite con decreto 30 settembre 1877 della Camera di Accusa del Cantone Ticino al Tribunale delle Assise cantonali vantino realmente un diritto costituzionale, in base al quale poter chiedere che le azioni onde sono imputate vengano giudicate dalle Assise *federali*; rispettivamente, se si avverino, a riguardo loro, le condizioni volute dall'art. 112 della Costituzione federale, così concepito:

- « Il Tribunale federale, col concorso di giurati che pronunciano sulla quistione di fatto, giudica in materia penale:
- 1° » Sui casi di alto tradimento contro la Confederazione,
  - » di rivolta e di violenza contro le Autorità federali;
  - 2° » Sui crimini e delitti contro il diritto delle genti;
  - 3° » Sui crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di torbidi tali, per cui diventa necessario un intervento armato federale, e
  - 4° » Nel caso in cui un'Autorità federale gli domanda pel giudizio penale i funzionari da lei nominati. »

Fra i varii casi previsti da questo articolo, il solo di cui si tratti nel fattispecie è quello accennato sotto il numero 3°, per rispetto al quale la competenza del Tribunale federale in materia penale è vincolata alla presenza di due requisiti di-

stinti: il primo, cioè, che le azioni imputate ai ricorrenti costituiscano dei crimini « o delitti politici, i quali siano stati » causa o conseguenza di torbidi tali, per cui sia diventato » necessario un intervento federale; » il secondo, poi, che codesto intervento sia stato « armato. »

Nè in detto articolo 112 però, nè in altre sue disposizioni, la Costituzione federale ha dichiarato in che cosa consistano i crimini e delitti politici, — come del pari essa non indica verun preciso criterio dietro il quale poter distinguere e definire i « casi di alto tradimento, di rivolta e di violenza contro » le Autorità federali » ed i « crimini e delitti contro il diritto » delle genti, » di cui ai N<sup>ri</sup> 1 e 2 di quello stesso articolo.

Per lo converso la Costituzione federale, al suo art. 113, dove sono enumerate le varie attribuzioni del Tribunale federale in materia di diritto pubblico, fa obbligo esplicito al Tribunale federale di osservare ed applicare « le leggi emanate » dall'Assemblea federale e le risoluzioni della medesima di » carattere obbligatorio generale, come pure i trattati da lei » ratificati, » aggiungendo anzi che « le medesime gli devono » servire di norma. » Questa stessa disposizione è parimenti contenuta nell'art. 60 della Legge federale 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, che vien subito dopo l'altra (art. 59) in cui è tracciata la distinzione fra le contestazioni d'ordine pubblico di competenza del Tribunale e quelle di spettanza del Consiglio, o rispettivamente dell'Assemblea federale, e suona: « Nelle decisioni di cui è cenno » negli articoli 56, 57, 58 e 59 il Tribunale federale prenderà a norma le leggi emanate dall'Assemblea federale e le » risoluzioni della medesima di carattere obbligatorio generale, come pure i trattati da lei ratificati (art. 113 della » Costituzione federale).

Ora, la Costituzione federale non contenendo veruna precisa indicazione intorno al criterio, teoricamente e praticamente controverso, dei « crimini e delitti politici » di cui parla il mentovato art. 112, resta a sapere se il Tribunale federale abbia veste e facoltà di fissarne egli medesimo, di moto proprio e secondo il suo libero arbitrio, la significazione

giuridica e il fattispecie, — o se tale determinazione non sia per contro già sancita in una « legge federale, » o in una « risoluzione di carattere obbligatorio generale » (a sensi dell'art. 113, ultimo capoverso), che il Tribunale federale dovrebbe allora « prendere a norma. »

Di fronte al disposto degli art. 73, 52 e 45-50 del Codice penale federale della Confederazione svizzera (in data 4 febbraio 1853), la questione non può essere dubbia. Codesta Legge aveva difatti già fissato sotto l'impero della Costituzione federale del 1848 le norme direttive per la definizione dei crimini e delitti politici previsti all'art. 104 della medesima, ed il Messaggio 1<sup>o</sup> luglio 1852 del Consiglio federale, accompagnante il relativo progetto (V. il volume II<sup>o</sup> del « Foglio ufficiale federale del 1852 ») dice in termini espressi che detta Legge ha per iscopo di dedurre dall'art. 104 della Costituzione federale le necessarie conseguenze. Nè quelle norme direttive hanno subito modificazione veruna, dacché fu proclamata la nuova Costituzione federale del 1874, il cui art. 112 ripete in essenza le disposizioni contenute nell'art. 104 della cessata; chè anzi nell'ultimo lemma dell'art. 32 della già citata Legge organico-giudiziaria federale è detto espressamente che le « ulteriori disposizioni sulla competenza » delle Assise federali sono contenute negli articoli 73-77 del » Codice penale federale del 4 febbraio 1853.

La cognizione degli attuali ricorsi mette di conseguenza il Tribunale federale in una situazione ben diversa da quella in cui si trova allorquando è chiamato a giudicare su domande di estradizione per crimini o delitti politici: mentre in questi ultimi casi i trattati dichiarano semplicemente che l'extradizione non potrà aver luogo se il reato, per cui è domandata, riveste un carattere politico, senza alludere a nessuna determinata Legge, la quale definisca che cosa si debba intendere per reato politico, di modo che il giudicante può allora pronunciare secondo il suo libero arbitrio, ovvero sia applicare ad ogni singolo fattispecie le norme della comune dottrina; — nel caso concreto, invece, il Tribunale federale è vincolato a quelle definizioni dei crimini e delitti politici che

il Codice penale federale ha enunciato a guisa di norme direttive.

E la cosa si fa tanto più chiara e certa, in quanto, a stregua del comune principio legale, consegnato altresì nell'art. 1° della Legge 27 agosto 1851 di procedura penale federale, nessuna pena potendo essere inflitta fuorchè in applicazione di una legge (*nulla poena sine lege*), le persone compromesse nei fatti di Stabio non potrebbero venir giudicate dalle Assise federali, se non quando gli atti che loro s'imputano cadessero sotto la sanzione della Legge penale federale.

L'art. 73 del Codice penale federale riproduce i crimini e delitti enumerati sotto i N°i 1°, 2° e 3° dell'art. 113 della Costituzione federale, per i quali le Assise federali sono esclusivamente competenti e cita per ciascuna categoria di reati le corrispondenti disposizioni della Legge :

- ART. 73. « *Le assise federali sono esclusivamente competenti :*  
 a) « *Per l'alto tradimento contro la Confederazione (art. 36-38 e 45) ;* »  
 b) « *Per la rivolta e la violenza contro le autorità federali (art. 46-50).* »  
 c) « *Per crimini e delitti contro il diritto delle genti (art. 39, 41-43).* »  
 d) « *Per delitti politici, causa o conseguenza di torbidi occasionanti intervento federale armato. (art. 52).* »

L'art. 52 ibidem sanziona l'applicabilità analogetica degli art. 45-50 al caso in cui gli atti in questi menzionati fossero diretti contro costituzioni, autorità o votazioni cantonali.

ART. 52. « *Se uno degli atti menzionati agli articoli 45-50 è diretto contro una costituzione cantonale garantita dalla Confederazione, o contro Autorità o funzionari cantonali, o se si riferisce ad elezioni, votazioni ed altre operazioni prescritte dalla legislazione d'un Cantone, i dispositivi di questi articoli sono applicati per analogia, quando gli atti in essi previsti sono stati la causa o la conseguenza di torbidi che abbiano occasionato l'intervento armato della Confederazione.* »

Non si tratta quindi che di esaminare, se le condizioni vo-

lute dai combinati art. 45-50 e 52 del Codice penale federale, perchè si riconosca a certi determinati crimini e delitti il carattere polico, si verifichino eziandio nel caso degli atti onde sono accusati i ricorrenti.

Secondo l'art. 52, combinato coi precedenti 44-50, del Codice penale federale, gli atti imputati ai Ricorrenti non si potrebbero riferire, per loro natura, che a quanto è previsto negli art. 45, 46 e 47. Conseguentemente essi dovrebbero qualificarsi :

o come, « partecipazione ad una impresa tendente a rovesciare violentemente la Costituzione cantonale, o a scacciare o a sciogliere con violenza le autorità cantonali o parte di esse » (art. 45) ;

ossia come, « attrupamento che abbia manifestato con atti di violenza l'intenzione di oppor resistenza ad un'Autorità cantonale, di astringerla a prendere o impedirle di prendere una decisione, o di esercitar vendetta contro un funzionario cantonale o un membro di una cantonale Autorità per la detta sua qualità » (art. 46, 1° lemma) ;

ossia come, « partecipazione ad un attrupamento tendente ad incagliare l'esecuzione delle leggi cantonali o il procedimento alle elezioni, alle votazioni e simili operazioni che devono aver luogo a tenore delle leggi cantonali » (art. 41, 2° lemma) ;

ossia come, « atto di violenza per incagliare l'esecuzione delle leggi cantonali, per impedire di procedere ad elezioni, votazioni o ad altre operazioni prescritte dalle leggi cantonali, o per mettere ostacolo alla esecuzione degli ordini ufficiali o di disposizioni di una Autorità cantonale, o per costringere od impedire sia un'Autorità, sia un funzionario cantonale nell'esercizio del suo ufficio » (art. 47).

Ora nessuno degli atti imputati ai reclamanti o alle persone deferite alle Assise cantonali in dipendenza dai fatti di Stabio appalesa tal fattispecie che si possa dire corrispondente ai crimini o delitti politici menzionati ai ridetti articoli.

L'esercizio di tiro che tennero a Stabio i tiratori liberali

dei dintorni, nella giornata del 22 ottobre 1876, non avea per obbiettivo alcun atto di alto tradimento (art. 45) o di violenza contro Autorità cantonali (art. 46 e 47). Nessuna delle parti ha difatti asserito il contrario, e quando pure i tiratori avessero avuto un tale intendimento, non si sarebbero eglino separati e ridotti pacificamente alle loro case subito dopo aver esploso il loro numero regolamentare di colpi, ma sarebbero all'incontro rimasti insieme ed entrati in azione, secondo un piano anticipatamente preparato.

E tanto meno poteva avere per iscopo uno degli atti previsti nei summentovati articoli del Codice penale federale l'assembramento di alcuni correligionari conservatori nella casa Ginella, avvegnachè mancassero a tal effetto, e a Stabio medesimo e nell'altre parti del cantone, le volute disposizioni per un'attiva cooperazione. Quella riunione si riduceva ad un esiguo numero di persone e non avrebbe neppur bastato alla difesa; molto meno quindi a qualsivoglia scopo offensivo. Arrogi che in tal caso la moglie, i figli ed i parenti del Ginella non sarebbero certamente rimasti in casa. — Quella riunione armata, quando non sia stata casuale affatto, è spiegata invece dalla tema che in presenza dell'assembramento di molti tiratori potessero avverarsi degli sfoghi di odio partigiano, di fronte ai quali non si voleva trovarsi disseminati ed inermi.

D'altra parte poi la uccisione del giovine Pedroni, l'immediato circondamento della casa Ginella e gli avvenimenti che tennero dietro (le fucilate reciproche e le ulteriori uccisioni); non istanno in verun rapporto causale con gli atti da giudicarsi a stregua degli articoli 45, 46 e 47 del Codice penale federale.

Può darsi che le passioni in cui s'agitavano i partiti e la comune diffidenza, siano state causa di provocazioni, di violenze, e quindi di vicendevoli attacchi e resistenze; ma tutto questo non basta ancora a sostituire la mancanza di quello speciale intendimento che la *Legge* richiede, acciocchè si possa ammettere *in casu* la esistenza di un reato *politico*.

Non occorre neppure esaminare, se *prima* o *dopo* i fatti di Stabio l'uno o l'altro dei partiti abbia preparato su altro qual-

sivoglia punto del Cantone un piano d'operazioni avente per iscopo uno di quegli atti che la Legge designa siccome tali da giudicarsi dalle Assise federali, avvegnachè per la qualifica dei reati commessi a Stabio non si possa naturalmente prendere a norma se non l'intenzione che i fatti stessi informava, l'intenzione, cioè, delle persone che vi erano parte attiva.

Dal punto di vista del diritto penale, la scena politica sulla quale si svolsero codesti avvenimenti può senza dubbio rivestire una certa importanza, ma non può far supporre invece negli agenti delle intenzioni che non avevano, e che, stando all'epoca, al luogo e alle altre circostanze di fatto, essi non possono avere avute.

Essendo così dimostrato che non esiste in concreto veruno degli atti designati nei ripetuti art. 45-50, ne viene per natural corollario che i fatti di Stabio non si possono neppur riguardare siccome appartenenti alla categoria di quei delitti comuni, i quali, a termini dell'art. 51 del Codice penale federale, vanno giudicati dalle Assise federali, perchè in connessione con un reato politico.

L'altra questione a risolvere, se, cioè siavi stato *intervento armato federale*, in conseguenza dei torbidi ticinesi dell'autunno 1876, perde, in vista della mancanza del requisito essenziale che riguarda la qualifica dei delitti contro i quali han proceduto le autorità ticinesi, ogni importanza pratica per l'attual contestazione. Comunque sia però i riflessi che seguono la fanno decidere in senso negativo.

Le truppe che furono in servizio sono state levate di moto proprio dal Governo *cantonale*, poste e mantenute sotto comando *cantonale* e retribuite parimenti con soldo *cantonale*.

Chi le ha licenziate fu, di nuovo, il Consiglio di Stato del *Cantone Ticino*.

Il Consiglio federale si è limitato ad ordinare di picchetto un reggimento turgoviese d'infanteria, e il Commissario federale non si è trovato per buona sorte nella necessità di far uso della impartitagli facoltà, di disporre, al caso, delle truppe cantonali.

La ordinazione di picchetto è un atto preparatorio all'inter-

vento armato federale, ma non già l'intervento istesso. Nei casi di Ginevra e di Zurigo, nei quali fu ammesso esservi stato intervento, le truppe federali aveano toccato il suolo del Cantone da occuparsi.

Il Commissario federale sig. Bavier ha invitato il Consiglio di Stato a far disciogliere le guardie civiche in armi; egli ha presentato varie istanze al Comandante delle truppe cantonali; ma delle truppe medesime non dispose mai direttamente.

Uno dei ricorrenti, il Colonnello Mola, ha fatto pubblicare nella *Gazzetta Ticinese*: che « tutte le milizie chiamate in servizio aveano ben meritato del paese, *preservandolo dal disonore di un intervento federale armato.* » Ed il signor Bavier ha detto nel suo rapporto al Consiglio federale, che « fortunatamente si poterono risparmiare al Cantone le spese di un intervento armato federale. »

#### *Sul ricorso particolare del Colonnello Mola.*

In merito alla conclusione che formula nel suo gravame il Colonnello Mola: « dovere », cioè, « i fatti che s'imputano alla di lui persona venire giudicati da Tribunali militari e non da magistrati penali ordinarii », importa semplicemente di sapere, se nel momento in cui avvennero i fatti stessi, il ricorrente si trovasse realmente in servizio militare, federale o cantonale.

Le disposizioni di Legge che devono prendersi a norma sotto questo speciale riguardo sono le seguenti:

ART. 9 DEL CODICE PENALE TICINESE: « *Il presente Codice non riguarda i delitti militari che sono determinati e puniti dal Codice militare federale, nè i crimini, delitti o trasgressioni riservati alla competenza federale e determinati dal Codice penale o da leggi speciali federali.* »

ART. 1° DELLA LEGGE FEDERALE 27 AGOSTO 1851 SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE PER LE TRUPPE FEDERALI: « *Sono sottoposte alle disposizioni del presente Codice: a) Tutte le persone che si trovano al servizio militare federale o cantonale o sullo stato di situazione d'una truppa che è al servizio militare federale o cantonale.* »

ART. 205 LEG. CIT.: « *Nei casi punibili, ai quali persone dello stato civile e militari sono accusati d'aver preso parte, il militare non può essere arrestato, inteso e giudicato che dal giudice militare, e la persona dello stato civile non può esserlo che dal giudice civile, ad eccezione del caso previsto dall'art. 309.* »

ART. 309, IBIDEM. « *L'inchiesta preliminare di delitti in cui sono prevenuti di complicità militari e persone dello stato civile, può essere fatta in comune coll'autorità civile, altrimenti le due autorità devono comunicarsi reciprocamente gli atti assunti.* »

Dalla esposizione dei fatti, quale venne tracciata dal ricorrente medesimo, si eruisce che egli non fu investito di un comando, per parte dell'Autorità cantonale, se non quando i casi di Stabio avevano già avuto luogo. Le vittime erano già cadute, allorchè esso Colonnello dava notizia dell'avvenimento al Commissario di Governo in Mendrisio, e si fu solo in seguito a codesta comunicazione che detto Commissario gli affidava il comando della forza armata per il ristabilimento dell'ordine; comando, che nella sera del 22 ottobre gli veniva poi confermato, sino a nuovo ordine, dal Consiglio di Stato.

Il ricorrente stesso ha di tal guisa riconosciuto, come del resto è provato, che durante i casi di Stabio, i quali formano l'oggetto del decreto d'accusa, il Colonnello Mola non teneva nessun comando, nè occupava una posizione militare qualunque, a termini delle summentovate disposizioni di Legge; la sua conclusione *personale* deve quindi essere respinta.

In tale situazione di cose torna superfluo l'indagare, se al Colonnello Mola sia stato conferito ancora in quel giorno, 22 ottobre, un comando militare, o se all'incontro egli non sia entrato in servizio effettivo che col 24 ottobre, nel qual giorno soltanto furono levate e poste sotto i di lui ordini vere truppe cantonali, militarmente organizzate.

Che il signor Mola vestisse già ai 22 d'ottobre, e precisamente durante lo svolgimento dei fatti incriminati, la divisa militare, non fu da nessuna parte asserito.

*Sul ricorso per titolo di violata costituzione cantonale e denegata giustizia.*

Un'ultima questione che rimane a decidere è quella che concerne: a) la pretesa violazione dell'art. 10 della Costituzione cantonale ticinese; b) l'appunto di denegata giustizia, che i ricorrenti muovono a tale proposito contro le Autorità penali in genere, e segnatamente contro la Camera di Accusa del Cantone Ticino.

Ad a.

L'art. 10 della Costituzione ticinese dispone:

« Nessuno può essere arrestato nè processato che in virtù della Legge; nè può essere sottratto al suo giudice naturale. »

I ricorrenti credono di ravvisare una violazione dello spirito, se non della lettera, di questo dispositivo nel fatto che furono soggetti all'azione di magistrati, i quali, benchè rivestiti delle insegne e dei poteri inerenti alla regolarità della loro nomina, non sono tuttavia il giudice naturale della causa, perchè vi rappresentano una parte « interessata »; perchè, in altri termini, l'avversario politico dell'accusato non può essere il suo giudice naturale in un processo politico. L'istruzione giudiziaria, essi dicono, il Ministero pubblico, la Camera di Accusa, sono composti di gente scelta nei ranghi dei nostri accaniti nemici politici, ed ogni loro atto, ogni linea dei loro preavvisi decreti ed allegati, fa veder chiaro che le Assise federali potranno sole rendere la giustizia sui fatti di Stabio.

Comunque sia, il Tribunale federale non è chiamato, e non può essere invocato a giudicare, se i Tribunali ticinesi offrano o meno sufficienti garanzie per una imparziale amministrazione della giustizia; riferendosi gl'Istanti all'art. 10 della Costituzione ticinese, si tratta invece ed unicamente di esaminare, se, prescindendo dal verdetto sull'applicabilità dell'art. 112 della Costituzione federale, gl'Istanti medesimi si trovino nel loro Cantone davanti al loro giudice costituzionale.

Ora, di fronte ai disposti dello Statuto cantonale ticinese, tale questione va risolta assolutamente in senso affermativo. Negata la competenza delle Assise federali, i ricorrenti stanno davanti al magistrato che lor guarentiscono la Costituzione e le Leggi del proprio Cantone. Non fu creato, diffatti, nessun Tribunale eccezionale, ed il potere politico non ebbe nell'istruttoria del processo di cui si tratta ingerenza di sorta alcuna.

Ad b.

Relativamente al titolo di ricorso per *denegata giustizia*, i reclamanti non adducono veruna circostanza di fatto in base alla quale poter dedurre la conseguenza, che non si abbia voluto sentire in giudizio alcuno dei prevenuti o loro difensori, che siasi loro negato qualsiasi beneficio di legge, o non si abbia voluto prendere una misura legittimamente chiesta.

Per lo converso, è mestieri considerare che il processo contro gli accusati non è pur anco ultimato, e segnatamente che nessuna sentenza è finora intervenuta. Ora, fino a tanto che la vertenza non sia stata dai Tribunali cantonali completamente evasa, anche il Tribunale federale non si trova in posizione tale da poter emettere in merito ad un gravame per titolo di denegata giustizia un giudizio definitivo.

Ai reclamanti si deve quindi riservare il diritto di poter far uso anche più tardi del beneficio di ricorso al Tribunale federale, qualora durante il processo i Tribunali ticinesi avessero a violare le garanzie costituzionali.

Per tutti questi motivi,

*Il Tribunale federale pronuncia:*

I. Tutti e tre i ricorsi interposti contro il decreto 30 settembre 1878 della Camera di Accusa del Cantone Ticino, sono respinti siccome inattendibili, in conformità dei suesposti considerandi.

II. Copia del presente verrà comunicata per iscritto al Consiglio federale, ai ricorrenti, alla Camera di Accusa e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.